

Rep. n. 897/2021

Prot. n. 53554

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’art. 1 della legge del 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

**CONSIDERATO** che la dott.ssa Francesca Pofi, in qualità di Medico competente, ha richiesto l’effettuazione di visite oculistiche per il personale dell’Amministrazione, giusto D.lgs. 81/08;

**VISTO** il contratto rep. n. 18/2020 del 18.5.2020, stipulato con la dott.ssa Daniela Colucci, avente ad oggetto il servizio per l’effettuazione delle visite oculistiche al personale dell’Amministrazione;

**CONSIDERATO** che il suddetto contratto rep. n. 18/2020, per effetto del Decreto d’integrazione rep n. 513/2021, giungerà a scadenza il 30.6.2021;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere all’assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al servizio necessario, in data 5.2.2021 è stato attivato il Lotto 6, relativo alla Regione Lazio, della Convenzione per la prestazione di servizi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), Gestione Integrata Sicurezza ed. 4, cui, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 228/2012 e s.m.i., è fatto obbligo alle Università di aderire;

**CONSIDERATO** che tra i servizi richiedibili nell’ambito della Convenzione predetta sono presenti le visite oculistiche;

**CONSIDERATO** altresì che, come comunicato dal Fornitore in data 13.5.2021, non è possibile procedere alla richiesta di servizi a catalogo (che comprendono le visite oculistiche) senza includere nell’ordine in Convenzione la gestione del Piano di sorveglianza sanitaria;

**DATO ATTO** che la sorveglianza sanitaria al personale di Ateneo, in virtù del contratto rep. n. 13/2020 che giungerà a scadenza in data 11.3.2022, è attualmente eseguita dal Medico competente, giusto decreto rep. n. 774 del 25.5.2021, e che, pertanto, non è al momento possibile aderire alla Convenzione Consip per le sole visite oculistiche;

**ACCERTATO** che all’interno del Mercato elettronico delle P.A., cui le Università sono obbligate a fare ricorso ai sensi della vigente normativa, non sono presenti bandi pertinenti il servizio necessario identificato dal CPV 85121281-6, Servizi oftalmologici;

**CONSIDERATI** il C.V. della dott.ssa Daniela Colucci, C.F. CLCDNL75M56A149K, P.IVA 06419380727, Medico Chirurgo Specialista in Oftalmologia, e le elevate professionalità dimostrate nello svolgimento del servizio nel contesto emergenziale da COVID-19 in cui ha operato con particolare efficacia, tempestività, correttezza e spirito collaborativo;

**TENUTO CONTO** del grado di soddisfazione maturato nel corso del rapporto contrattuale con l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, qualità del lavoro, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

**TENUTO CONTO**, altresì, che gli interventi già organizzati e le visite avviate e non ancora concluse, inducono questa Amministrazione ad escludere l’affidamento ad un nuovo soggetto affidatario pena possibili ritardi nell’esecuzione delle prestazioni;

**CONDIVISA**, quindi, la proposta dell’arch. Luciano Scacchi, Dirigente responsabile del competente Servizio prevenzione e protezione e Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di procedere all’affidamento diretto del servizio per l’effettuazione delle visite oculistiche per le esigenze del personale dell’Amministrazione alla dott.ssa Daniela Colucci;

**VERIFICATO** che il costo stabilito dall'art. 4 del contratto in scadenza rep. n. 18/2020 per l'effettuazione di ciascuna visita oculistica, pari a euro 37,50 esente IVA ed esclusi altri oneri di legge, se dovuti, è inferiore a quello stabilito dalla Convenzione Consip Gestione Integrata Sicurezza ed. 4, che, da listino, prevede un costo unitario di 42,75 euro/visita, esente IVA ed esclusi altri oneri di legge, se dovuti;

**STABILITO** che il servizio avrà decorrenza dal 1.7.2021 e, considerata l'impossibilità di stabilire a priori le esigenze connesse alle prestazioni che saranno richieste, lo stesso si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle condizioni che per prima si realizzi:

- decorso il termine dell'11.3.2022 - con allineamento della scadenza dei contratti riferiti ai servizi in materia di sorveglianza sanitaria;
- nel caso in cui ciò si verifichi prima, al raggiungimento dell'importo complessivo di euro 20.000,00, esente IVA ed esclusi altri oneri di legge, se dovuti.

**CONSIDERATO** che la dott.ssa Daniela Colucci ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio necessario, confermando le attività previste dal contratto in scadenza nel rispetto delle condizioni economiche sopra definite, cioè con applicazione del prezzo di euro 37,50 a visita esente IVA ed esclusi altri oneri di legge, se dovuti;

**VISTO** che, con riferimento alle attività di verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario, i competenti uffici hanno provveduto alla verifica della Partita IVA, alla consultazione del casellario ANAC, senza rilevare iscrizioni pregiudizievoli, e alla verifica della regolarità della posizione contributiva - Fondo di Previdenza Generale ENPAM prot. n. 82966 del 24.5.2021 - scadenza 24.8.2021;

**CONSIDERATO** altresì che, nelle more dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei restanti requisiti, si procederà alla stipula del contratto sulla base della autodichiarazione resa; nel contratto che sarà stipulato saranno inserite specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione contrattuale e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., secondo cui, in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30 giugno 2023, *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:...a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;”*

**VISTO** il successivo comma 3 del citato art. 1, secondo cui *“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

**TENUTO CONTO** che, quindi, nel caso di specie, sussistono i presupposti normativi per procedere all'affidamento diretto del servizio per l'effettuazione delle visite oculistiche per le esigenze del personale dell'Amministrazione alla dott.ssa Colucci Daniela;

**ACCERTATO** dai competenti uffici che la disponibilità finanziaria sui pertinenti conti del *budget* economico autorizzatorio è congrua per accogliere il costo stimato per il contratto di appalto in questione;

**VISTO** l'art. 47 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università secondo cui le determinazioni relative all'esecuzione di lavori e all'acquisto di beni e servizi, nonché i relativi provvedimenti di spesa, sono assunti dai Dirigenti per importi inferiori a 40.000,00 euro;

**VISTO** il proprio decreto rep. n. 2156/2018, con il quale sono assunti, temporaneamente e fino a nuova nomina, la responsabilità ed il coordinamento della Direzione 2;

**DECRETA**

**Art. 1**

Per le finalità indicate in premessa ed ai sensi della normativa citata, è disposto l'affidamento diretto del servizio per l'effettuazione delle visite oculistiche al personale dell'Amministrazione alla dott.ssa Daniela Colucci.

**Art. 2**

Il servizio avrà decorrenza dal 1.7.2021 e, considerata l'impossibilità di stabilire a priori le esigenze connesse alle prestazioni che saranno richieste, lo stesso si intenderà concluso al sopraggiungere di una delle condizioni che per prima si realizzi:

- decorso il termine dell'11.3.2022 - con allineamento della scadenza dei contratti riferiti all'esecuzione dei servizi in materia di sorveglianza sanitaria;
- nel caso in cui ciò si verifichi prima, al raggiungimento dell'importo complessivo di 20.000,00, esente IVA ed esclusi altri oneri di legge, se dovuti.

**Art. 3**

Il corrispettivo dovuto, tenuto conto del costo unitario di euro 37,50, sarà definito sulla base del numero delle visite oculistiche richieste ed effettuate nel periodo di vigenza contrattuale.

Il costo massimo per le prestazioni oggetto del servizio, pari a euro 20.000,00, esente IVA ed esclusi altri oneri di legge, se dovuti, graverà sul conto A.C.02.05.06.06.01 "Accertamenti sanitari resi nell'attività lavorativa" del *budget* economico per l'esercizio 2021.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito al registro della raccolta interna.

Roma, 24/06/2021

Il Direttore Generale  
dott. Pasquale Basilicata